

Quando serve il DURF per il rilascio della Patente a Crediti?



Tr
a
i
re
qu
is
it
i
pr
ev
is
ti
pe
r
il
ri
la
sc
io
de
ll
a
pa
te
nt
e
a
cr
ed
it

i
è
an
no
ve
ra
ta
la
c
er
ti
fi
ca
zi
on
e
di
re
go
la
ri
tà
fi
sc
al
e
(D
UR
F)
. Tu
tt
av
ia
,
l'
ob

bl
ig
o
de
l
DU
RF
è
ci
rc
os
cr
it
to
“a
i
ca
si
pr
ev
is
ti
da
ll
a
no
rm
at
iv
a
vi
ge
nt
e”
.

La precisazione è contenuta già nella **Circolare INL n. 4 del**

23 settembre 2024, che fa esplicitamente riferimento alla **disciplina prevista dall'articolo 17-bis, del D.Lgs. 241/97**. Ulteriori chiarimenti sono forniti dalla **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** nella **Circolare n. 6 del 5 novembre 2024**.

A differenza del DURC, il DURF **“non è un requisito richiesto alla generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente a crediti”**, ma è stato introdotto **“come mera semplificazione riservata a soggetti con determinati requisiti nell'ambito della disciplina di prevenzione dei rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. *labour intensive*”**.

Ambito di applicazione del DURF

La circolare 1/2020 chiarisce i presupposti di applicabilità del comma 1 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/97:

- **l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;**
- **l'affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali** comunque denominati;
- i contratti devono essere caratterizzati da:
 - **prevalente utilizzo di manodopera;**
 - **prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;**
 - **utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.**

Quando il DURF diventa un requisito per la Patente a Crediti



Fonte: Circolare n. 6 del 5 novembre 2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Requisiti per il DURF

Per ottenere il DURF, l'impresa deve:

- **essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;**
- **aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;**
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.**

FONTE: biblus.acca.it